

# Parco Nazionale Arcipelago Toscano



## **DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLE FORESTERIE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO**

### INDICE

- Art. 1 – GENERALITA'
- Art. 2 – DEFINIZIONI
- Art. 3 – DESTINATARI
- Art. 4 – PRIORITA' DI UTILIZZO E SOGGETTI FRUITORI
- Art. 5 – REFERENTE/I DELLE FORESTERIE DELL'ENTE PARCO
- Art. 6 – ACCESSO AL SERVIZIO
- Art. 7 – AUTORIZZAZIONE
- Art. 8 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 9 – DURATA DELLA PERMANENZA
- Art. 10 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ASSEGNAZIONE
- Art. 11 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE
- Art. 12 – DOTAZIONE DI BASE DELLE FORESTERIE
- Art. 13 – NORME DI UTILIZZO DELLA FORESTERIA
- Art. 14 – RESPONSABILITA' E DIVIETI DELL'ASSEGNATARIO
- Art. 15 – RESPONSABILITA' DELL'ENTE PARCO
- Art. 16 – RICONSEGNA DELLE STRUTTURE
- Art. 17 – SERVIZI DI PULIZIA
- Art. 18 – MODALITA' VERSAMENTO TARIFFA/RIMBORSO SPESE
- Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

### Allegati:

- Allegato 1 (pianta foresteria in Comune di Marciana)
- Allegato 2 (pianta foresteria presso Villa Literno, Isola di Pianosa)

## **Art. 1 – GENERALITA'**

1. L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, al fine di facilitare lo svolgimento delle attività del proprio personale e/o di altri soggetti istituzionali e/ fornitori con i quali intrattiene rapporti di collaborazione, utilizza parte del suo patrimonio immobiliare in proprietà, in concessione o in uso, quali strutture recettive, di seguito denominate "foresterie".

2. L'Ente Parco dispone di n. 2 foresterie:

- la foresteria di Marciana
- la foresteria di Pianosa.

La foresteria sita in in Via Roma 26 presso il Comune di Marciana, (cfr. All. 1 – pianta della struttura) è costituita da n. 2 appartamenti individuati come Alloggio A e Alloggio B (oltre ad un terzo, Alloggio C, concesso in comodato d'uso gratuito al Comune di Marciana sulla base di apposita convenzione).

L'Alloggio A è costituito da un disimpegno, una camera (n. 2 posti letto) e un bagno.

L'Alloggio B è costituito da una camera (n. 2 posti letto) e un bagno.

La foresteria presso l'Isola di Pianosa si colloca all'interno dell'edificio denominato Villa Literno (cfr. Allegato 2 – pianta della struttura) ed è costituita da n. 3 appartamenti, individuati come Appartamento A, Appartamento B e Appartamento C.

L'Appartamento A è costituito da un disimpegno, una cucina/soggiorno, una camera (n. 3 posti letto) e un bagno.

L'Appartamento B è costituito da un disimpegno, una cucina/soggiorno, tre camere (una camera singola e due camere doppie per un totale di n. 5 posti letto) e un bagno.

L'Appartamento C è costituito da un ingresso/disimpegno, una cucina/soggiorno, una camera tripla (n. 3 posti letto) e due bagni.

3. L'utilizzo delle Foresterie è prevista per i seguenti fini:

- a) servizio;
- b) protezione civile;
- c) ricerca scientifica e monitoraggio ambientale;
- d) supporto alle attività istituzionali dell'Ente Parco;
- e) rappresentanza;
- f) promozione del Parco Nazionale.

4. Presso l'Ufficio conservazione, educazione e promozione – Unità 1 Operativa Tutela della biodiversità dell'Ente Parco è mantenuto aggiornato un apposito ed unico registro di prenotazione digitale finalizzato a registrare i nominativi delle persone che fruiscono delle foresterie di cui al precedente comma 2.

## **Art. 2 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente disciplinare si possono definire attività:

- a) di servizio - quelle attività che riguardano lo svolgimento di incarichi o attività relative ai fini istituzionali da parte di amministratori o di personale dipendente dell'Ente Parco;
- b) di protezione civile - quelle attività per le quali, in ragione di situazioni di emergenza connesse eventi calamitosi, incidenti e disastri, si renda necessario l'utilizzo di basi logistiche;
- c) di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale - quelle attività disciplinate da contratti, tirocini, borse di studio, assegni di ricerca, convenzioni, protocolli che individuino finalità, oggetto, programmi di lavoro, uso dei risultati e loro consegna all'Ente Parco;
- d) di supporto alle attività istituzionali dell'Ente Parco - quelle attività professionali, didattiche, stagistiche o di altra tipologia, in cui siano coinvolti soggetti, anche fornitori esterni, che collaborino con l'Ente Parco sulla base di contratti, accordi, convenzioni, protocolli in cui siano individuati finalità, responsabilità ed oggetto del rapporto;

- e) di rappresentanza - quelle attività che fanno riferimento a relazioni esterne all'Ente Parco con qualificati soggetti nazionali o internazionali ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali;
- f) di promozione del Parco Nazionale – quelle attività che fanno riferimento ad iniziative editoriali, documentaristiche, nonché trasmissioni televisive e radiofoniche, che vedano il Parco Nazionale al centro delle iniziative e delle trasmissioni medesime.

### **Art. 3 – DESTINATARI**

1. Ai sensi degli Artt. 1 e 2 del presente disciplinare, le foresterie a disposizione dell'Ente Parco sono destinate ad ospitare:

- a) personale dipendente dell'Ente Parco in missione;
- b) personale impegnato in operazioni di protezione civile;
- c) ospiti invitati nell'ambito di attività di rappresentanza (rappresentanti di organizzazioni/istituzioni internazionali e nazionali, Enti Parco Nazionali o Regionali, Aree Marine Protette, altre aree naturali protette, Istituzioni/Enti pubblici);
- d) docenti e ricercatori italiani o stranieri che intrattengono con l'Ente Parco attività di studio e/o ricerca e/o monitoraggio ambientale e/o collaborazioni a fini didattici;
- e) tesisti, tirocinanti, partecipanti a stages presso l'Ente Parco che operano per attività di ricerca e di studio assegnate dal medesimo Ente Parco, ovvero titolari di borse di studio, assegni di ricerca o contratti di collaborazione assegnati dall'Ente Parco stesso;
- f) personale di fornitori di servizi/lavori che operano nell'ambito di appalti con l'Ente Parco;
- g) personale coinvolto nelle iniziative editoriali, documentaristiche, nonché trasmissioni televisive e radiofoniche, che vedano il Parco Nazionale al centro delle iniziative e delle trasmissioni medesime.

### **Art. 4 – PRIORITA' DI UTILIZZO E SOGGETTI FRUITORI**

1. La Foresteria dell'Ente Parco può essere assegnata, in base alla disponibilità, secondo il seguente ordine di priorità decrescente:

- a) attività di servizio;
- b) attività di protezione civile;
- c) attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale;
- d) attività di supporto alle attività istituzionali (comprese le forniture di servizi/lavori);
- e) attività di rappresentanza;
- f) attività di promozione del Parco Nazionale.

2. Per particolari e rilevanti esigenze, da motivare adeguatamente nelle autorizzazioni, il Direttore può modificare l'ordine delle priorità indicate dalla lettera a) alla lettera e).

### **Art. 5 – REFERENTE/I DELLE FORESTERIE DELL'ENTE PARCO**

1. Il Direttore (con il supporto dell'Ufficio conservazione, educazione e promozione – Unità 1 Operativa Tutela della biodiversità) individua uno o più referenti dell'Ente Parco, anche attraverso l'affidamento di specifico incarico a soggetti esterni, con compiti di responsabile/i della gestione delle foresterie.

2. Sono compiti del referente:

- a) custodire le chiavi della foresteria, gestendo le modalità di ritiro e di riconsegna delle stesse da parte degli ospiti;
- b) consegnare le chiavi e controllare con l'utente/gli utenti le condizioni della foresteria prima del suo utilizzo
- c) ritirare le chiavi e controllare con l'utente/gli utenti le condizioni della foresteria al termine del soggiorno

d) compilare un verbale di constatazione di fine permanenza che certifica il termine dell'utilizzo della foresteria e illustra il suo stato al termine del soggiorno; qualora emergano danni da imputare all'assegnatario, il referente trasmette immediatamente il verbale al Direttore del Parco

e) informare tempestivamente il Direttore dell'Ente Parco di eventuali inconvenienti venutisi a creare nella foresteria e che ne possano pregiudicare il corretto utilizzo.

#### **Art. 6 – ACCESSO AL SERVIZIO**

1. Ogni richiesta di accesso al servizio, compilata su apposito modulo predisposto a cura del Direttore dell'Ente Parco, dovrà riportare:

a) dati anagrafici dell'ospite/degli ospiti;

b) nominativo del responsabile del gruppo (in caso di più persone), che tiene i contatti con il referente dell'Ente Parco di cui al precedente Art. 5 e assume la responsabilità di eventuali danni alle strutture, incuria, mancata pulizia e ogni altro problema eventualmente connesso alla permanenza del gruppo medesimo all'interno della foresteria;

c) durata della permanenza;

d) motivazioni dell'utilizzo.

2. Alla medesima richiesta dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità relativamente a ciascuno dei richiedenti.

3. L'Ente Parco si riserva di chiedere di integrare la documentazione richiesta in base ad insorte necessità.

#### **Art. 7 – AUTORIZZAZIONE**

1. La richiesta di assegnazione dei locali ad uso foresteria deve essere formalizzata presso il protocollo dell'Ente Parco almeno 15 giorni prima della data di arrivo nella struttura.

2. Verificata la disponibilità della struttura richiesta e valutate le motivazioni, i locali adibiti a foresteria sono assegnati con autorizzazione del Direttore dell'Ente Parco; in assenza o impedimento del Direttore il provvedimento autorizzativo potrà essere firmato dal funzionario di grado più elevato in servizio.

3. Gli assegnatari, come previsto dall'Art.5 del presente disciplinare, dovranno concordare con il referente della foresteria le modalità del ritiro delle chiavi. All'atto della consegna delle chiavi viene redatto da parte dell'assegnatario apposito modulo, predisposto a cura del Direttore dell'Ente Parco, relativo all'assunzione di responsabilità e presa visione del disciplinare medesimo.

4. L'autorizzazione cessa di diritto alla data di scadenza prevista.

5. È fatto divieto alle persone autorizzate di permettere l'accesso presso i locali delle foresterie dell'Ente Parco a terzi non espressamente autorizzati, fatta salva la possibilità di sporadiche e brevi permanenze per visite o per motivi di lavoro, nei limiti della capienza dei locali e che escludano in ogni caso il pernottamento; il referente della foresteria e il personale dell'Ente Parco potranno chiedere in ogni caso l'allontanamento dalla struttura di persone non autorizzate.

#### **Art. 8 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere revocata nel caso sopravvenuto accertamento della mancanza delle condizioni richieste per ottenere l'assegnazione o nel caso in cui sia stato appurato un non corretto utilizzo della foresteria da parte degli ospiti.

2. È altresì facoltà del Direttore, per inderogabili esigenze di servizio – motivate con atto da comunicarsi agli interessati in ossequio al principio di trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione – revocare le autorizzazioni rilasciate.

3. L'autorizzazione si intende revocata senza necessità di ulteriori atti qualora l'assegnatario non provveda al pagamento del dovuto secondo la tempistica richiesta.

#### **Art. 9 – DURATA DELLA PERMANENZA**

1. La concessione dei locali adibiti a foresteria non potrà superare, in via continuativa, 30 giorni solari consecutivi. Tuttavia, l'utente potrà richiedere un rinnovo del periodo di permanenza di ulteriori 30 giorni sulla base di idonee motivazioni da inviare al Direttore dell'Ente Parco, almeno 10 giorni prima della data della scadenza di fruizione del primo periodo.

2. Qualora le attività di cui alle lettere b), d) e) ed f) dell'Art. 3 del presente disciplinare siano collegate a progetti o iniziative finalizzate alla ricerca o a interventi/lavori/forniture di servizi della durata superiore ai due mesi, sarà possibile derogare al limite massimo previsto al precedente comma. La deroga dovrà essere disposta con apposita autorizzazione del Direttore e contenere tutte le motivazioni necessarie a suffragarla.

3. La concessione della foresteria non potrà, in ogni caso, essere protratta per un periodo eccedente la durata dell'attività di ricerca o degli interventi/lavori/forniture di servizi per i quali è stata prevista la deroga.

#### **Art. 10 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. L'assegnazione della foresteria cessa prima della sua scadenza nel caso di rinuncia dell'assegnatario.

#### **Art. 11 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. L'assegnazione della foresteria decade nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle condizioni richieste per l'uso della foresteria previste specificatamente dai successivi Artt.13 e 14 ivi compreso l'utilizzo della foresteria per finalità diverse da quelle oggetto della istanza di assegnazione;
- b) mancato pagamento dell'importo previsto nel contratto di foresteria nei termini previsti dal successivo art.17.

#### **Art. 12 – DOTAZIONI DI BASE DELLE FORESTERIE**

1. Le foresterie hanno la seguente dotazione di base:

- arredi, attrezzature e stoviglie da cucina e piano cottura ad induzione per le foresterie dell'Isola di Pianosa ed elettrica per la foresteria di Marciana
- servizi igienici con acqua corrente calda e fredda
- riscaldamento e raffreddamento a pompa di calore e split a parete
- coperte (solo per la foresteria di Marciana)
- attrezzatura per la pulizia.

#### **Art. 13 – NORME DI UTILIZZO DELLE FORESTERIE**

1. Dalle ore 23:00 alle ore 08:00 sono vietati canti, suoni e rumori che arrechino disturbo alla tranquillità ed al riposo. Nelle restanti ore della giornata è consentita l'utilizzazione di apparecchi radiofonici, televisivi o di computer, purché fruiti ad un volume consono.

Inoltre, specificatamente, gli assegnatari della foresteria devono:

- a) fare riferimento al referente della foresteria indicato dall'Ente Parco e, nel caso, di soggiorno a pagamento, consegnargli la ricevuta del versamento della quota dovuta per il pernottamento;
- b) usare con diligenza i beni, le attrezzature e gli arredi;
- c) utilizzare con cura gli impianti di riscaldamento/condizionatori (con regolazione delle temperature sulla base di quanto indicato dal referente della foresteria in funzione delle diverse stagioni);

- d) provvedere in proprio a viveri, asciugamani e biancheria, lenzuola o sacco a pelo ed altre suppellettili non indicate espressamente nel presente regolamento;
- e) provvedere quotidianamente al mantenimento della pulizia dei locali e delle parti comuni;
- f) lasciare l'eventuale frigorifero pulito e, se vuoto, con la spina staccata e lo sportello aperto;
- g) informare il referente della foresteria in caso di guasti o di mancato funzionamento degli impianti;
- h) consentire l'accesso al locale assegnato al personale autorizzato, previo congruo preavviso, dal Direttore o dal referente della foresteria;
- i) osservare le norme di legge e di Ordine Pubblico ed evitare comportamenti contrari al buon costume.

#### **Art. 14 – RESPONSABILITA' E DIVIETI DELL'ASSEGNATARIO**

1. L'assegnatario prende in consegna la foresteria e le suppellettili con l'obbligo di restituirle nelle condizioni nelle quali le ha ricevute e sarà personalmente responsabile di quanto avviene nell'alloggio messo a sua disposizione.
2. L'assegnatario deve servirsi della foresteria esclusivamente per l'uso per la quale è stata assegnata e non può cedere ad altri il godimento della foresteria pena la decadenza immediata del diritto di fruizione del servizio.
3. È tassativamente proibito introdurre nella foresteria sostanze esplosive, sostanze stupefacenti e materiali infiammabili.
4. È altresì vietato l'uso di apparecchi elettrici per scaldare i cibi e l'impiego di stufe elettriche, a gas, a kerosene o simili per il riscaldamento, fatti salvi casi di comprovata emergenza.
5. I rifiuti prodotti durante il soggiorno in foresteria vanno regolarmente differenziati e smaltiti a cura dei soggetti ospitati.
6. È fatto obbligo di vigilare sulla corretta chiusura dei locali durante gli spostamenti dei soggetti che sono autorizzati a permanervi.
7. In caso di smarrimento delle chiavi, l'ospite è tenuto a risarcire l'importo per la loro duplicazione.

#### **Art. 15 – RESPONSABILITA DELL'ENTE PARCO**

1. L'Ente Parco declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti dall'uso improprio della foresteria assegnata.
2. L'Ente Parco non risponde, inoltre, d'infortuni per cause ad esso non imputabili, per furti di qualsiasi oggetto, denaro o altro all'interno della foresteria e dei danni causati a persone o cose derivanti da calamità naturali o da altri fatti estranei alla volontà dell'Ente Parco medesimo.

#### **Art. 16 – RICONSEGNA DELLE STRUTTURE**

1. Al termine del periodo di permanenza i locali dovranno essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, puliti e sgombri da ogni effetto personale. L'assegnatario ed il referente della foresteria effettueranno una visita congiunta dei locali che sono stati utilizzati per verificare lo stato degli stessi.
2. Il referente della foresteria, così come previsto dal precedente Art. 5 del presente disciplinare, dovrà redigere un verbale di fine permanenza, illustrando lo stato della foresteria e, qualora emergano danni da imputare all'assegnatario, segnalandoli immediatamente al Direttore del Parco.
3. In caso di danni alle strutture o di scomparsa di oggetti in essa allocati, fatta salva ogni azione legale di tutela nelle sedi giudiziarie competenti, si procederà all'addebito del corrispettivo di quanto danneggiato o scomparso.

4. L'assegnatario regolarizza ed estingue la propria posizione nei confronti dell'Ente Parco con la restituzione delle chiavi e con il saldo di quanto dovuto relativamente agli eventuali danni riconosciuti (da versare secondo le modalità di cui al successivo Art. 18 comma 7.).

#### **Art. 17 – SERVIZI DI PULIZIA**

1. Personale appositamente incaricato dall'Ente Parco si occuperà della pulizia dei locali della foresteria al termine di ogni soggiorno; le pulizie giornaliere sono a carico degli ospiti.

#### **Art. 18 – MODALITA' VERSAMENTO TARIFFA/RIMBORSO SPESE**

1. L'utilizzo delle foresterie è soggetto in via ordinaria al versamento di una tariffa all'Ente Parco che consiste sostanzialmente nel rimborso delle spese vive di gestione sostenute, quali energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizie, supporto logistico. In altri casi – meglio specificato al successivo comma 2. l'uso delle foresterie è gratuito.

2. L'uso delle foresterie è gratuito per:

- a) amministratori e personale dipendente dell'Ente Parco in missione;
- b) personale impegnato in operazioni di protezione civile;
- c) ospiti invitati nell'ambito di attività di rappresentanza;
- d) docenti e ricercatori italiani o stranieri che intrattengono con l'Ente Parco attività di studio e/o ricerca e/o monitoraggio ambientale non onerose per il medesimo Ente Parco e/o collaborazioni a fini didattici.

3. L'uso delle foresterie è soggetto a specifiche tariffe differenziate nei seguenti casi e in base alle due diverse foresterie (Marciana e Pianosa):

- a) docenti e ricercatori italiani o stranieri che intrattengono con l'Ente Parco attività di studio e/o ricerca e/o monitoraggio ambientale onerose per il medesimo Ente Parco;
- b) tesisti, tirocinanti, partecipanti a stages presso l'Ente Parco che operano per attività di ricerca e di studio assegnate dal medesimo Ente Parco, ovvero titolari di borse di studio, assegni di ricerca o contratti di collaborazione assegnati dall'Ente Parco stesso;
- c) personale di fornitori di servizi/lavori che operano nell'ambito di appalti con l'Ente Parco;
- d) personale coinvolto nelle iniziative editoriali, documentaristiche, nonché trasmissioni televisive e radiofoniche, che vedano il Parco Nazionale al centro delle iniziative e delle trasmissioni medesime.

4. Il rimborso spese non assume valore commerciale.

5. Per il personale afferente alle lettere a) e b) del precedente comma 3 la tariffa giornaliera di rimborso spese per ciascun ospite corrisponde a :

foresteria di PIANOSA	foresteria di MARCIANA
- fino a 3 giorni.....15 € a notte	- fino a 3 giorni.....12 € a notte
- da 4 fino a 7 giorni.....12 € a notte	- da 4 fino a 7 giorni.....9 € a notte
- da 8 giorni in poi .....10 € a notte	- da 8 giorni in poi .....7 € a notte

6. Per il personale afferente alle lettere c) e d) del precedente comma 3 la tariffa giornaliera di rimborso spese per ciascun ospite corrisponde a :

foresteria di PIANOSA	foresteria di MARCIANA
- fino a 3 giorni.....20 € a notte	- fino a 3 giorni.....15 € a notte
- da 4 fino a 7 giorni.....15 € a notte	- da 4 fino a 7 giorni.....12 € a notte
- da 8 giorni in poi .....12 € a notte	- da 8 giorni in poi .....10 € a notte

7. Il rimborso spese complessivo, commisurato al numero delle persone ed alle notti di permanenza, deve essere versato all'Ente Parco, almeno 5 giorni prima dell'utilizzo dei locali assegnati, tramite la piattaforma PagoPA a cui si accede dal sito al seguente link:

[https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB\\_NAME=n1201416&areaAttiva=2](https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1201416&areaAttiva=2)

seguendo il percorso -- accedi al servizio -- crea pagamento spontaneo -- per poi digitare Servizio Tesoreria Arcipelago Toscano.

Il versamento deve contenere la causale del pagamento (nome/località della foresteria, numero delle persone che hanno usufruito del servizio, data dei pernottamenti).

8. Il mancato pagamento fa decadere l'assegnatario del diritto di usufruire della foresteria.

9. L'eventuale riduzione del periodo di permanenza deciso dall'assegnatario non dà diritto alla restituzione di quanto già versato; la stessa regola vale nel caso di revoche dell'autorizzazione alla permanenza per motivi imputabili all'assegnatario.

10. In caso di prolungamento della permanenza (debitamente autorizzata dal Direttore dell'Ente Parco) l'assegnatario provvederà a saldare l'importo dovuto secondo le stesse modalità indicate al precedente comma 7.

11. È facoltà dell'Ente Parco richiedere il versamento tramite la piattaforma PAgoPa, sopra indicata, di un deposito cauzionale all'atto dell'assegnazione; lo stesso verrà restituito al termine del soggiorno decurtato della somma corrispondente degli eventuali danni provocati dagli ospiti, fatto salvo l'ulteriore risarcimento.

12. I dipendenti dell'Ente Parco e il/i referente/i delle foresterie non sono in alcun caso autorizzati a ricevere somme di denaro per quanto indicato al presente articolo.

#### **Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'**

1. Il presente disciplinare entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2025, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. 68 del 29 novembre 2024.

2. L'Ente Parco si riserva la possibilità di aggiornare il numero di foresterie messe a disposizione e di modificare il presente disciplinare con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. Dall'entrata in vigore del presente disciplinare s'intendono abrogate le eventuali precedenti disposizioni.

4. Il presente disciplinare viene pubblicato sul sito internet istituzionale per darne la più ampia diffusione ed affisso all'interno delle foresterie.